

## DECISIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 1/04/2026

**OGGETTO:** Servizio di facchinaggio e movimentazione di attrezzature e/o materiale per gli impianti sportivi di proprietà del comune di Milano in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 49/2026 – Decisione di contrarre.

### IL DIRETTORE GENERALE

**Rilevato** che per lo svolgimento delle proprie attività Milanosport S.S.D. S.p.A. necessita stabilmente di un Servizio di facchinaggio e movimentazione di attrezzature e/o materiale per gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano che essa ha in gestione, da affidare ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si calcola un valore presunto dell'affidamento pari a € 135.311,57 (euro centotrentacinquemilatrecentoundici/57), di cui € 1.530,00 per oneri della sicurezza da interferenza, oltre I.V.A., per la durata di 27 mesi, come da stima economica contenuta nella relazione illustrativa di progetto, di cui alla seguente tabella:

Servizio di facchinaggio (Allianz Cloud e altre	<b>135.311,57 €</b>
<i>di cui:</i>	
✓ Manodopera	101.210,73 €
✓ Spese generali MDO (15%)	15.181,61 €
✓ Utile d'impresa MDO (10%)	11.639,23 €
✓ Trasporti in furgone	5.750,00 €
✓ Oneri per la sicurezza da interferenze	1.530,00 €

**Rilevato** che il sottoscritto può assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), essendo in condizione di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis, Legge 241/1990 e art. 15, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

**Dato atto** che l'art. 17, co. 2, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato** che:

- l'art. 50, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo

inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Considerato** che si è ritenuto di individuare quale operatore economico per l'espletamento del Servizio in oggetto la società New Ghibli S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giovanni da Procida n. 21, C.F. e P.IVA 12738700157 individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

**Precisato** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, D.Lgs. 36/2023;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**Preso atto** che il quadro economico complessivo del Servizio appare come segue:

Servizio di facchinaggio (Allianz Cloud e altre sedi)	<b>135.311,57 €</b>
<i>di cui:</i>	
✓ Manodopera	101.210,73 €
✓ Spese generali MDO (15%)	15.181,61 €
✓ Utile d'impresa MDO (10%)	11.639,23 €
✓ Trasporti in furgone	5.750,00 €
✓ Oneri per la sicurezza da interferenza	1.530,00 €
IVA 22%	29.768,55 €
Imprevisti	1.884,88 €
Contributo ANAC	35,00 €
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>167.000,00 €</b>



MILANOSPORT

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**DETERMINA**

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1)** di nominare il sottoscritto dott. Lorenzo Enrico Lamperti quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 2)** di approvare il sopra riportato quadro economico del Servizio di facchinaggio e movimentazione di attrezzature e/o materiale per gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano in gestione a Milanospport;
- 3)** invitare la società New Ghibli S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giovanni da Procida n. 21, C.F. e P.IVA 12738700157, a presentare offerta per il summenzionato Servizio, REP. 49/2026, per un importo complessivo stimato presunto pari a € 135.311,57 (euro centotrentacinquemilatrecentoundici/57) di cui € 1.530,00 per oneri della sicurezza da interferenza, oltre I.V.A., per la durata di 27 mesi;
- 4)** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

**Milanospport S.S.D. S.p.A.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**e Direttore Generale**  
**Dr. Lorenzo Enrico Lamperti**  
**(firmato digitalmente)**